



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Mauro Maria MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2014

Disposizioni per l'istituzione dell'Albo nazionale degli operatori in estetica e per la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio degli addetti al settore dell'estetica

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si propone all'esame dell'Aula interviene allo scopo di regolamentare un settore, quello dell'estetica, che ha vissuto un ventennio di grande espansione commerciale, senza una parallela crescita professionale. L'obsolescenza o la necessità di adeguamento delle normative del settore portano in sede di approvazione del presente a contribuire all'emersione o alla regolarizzazione del fenomeno dell'abusivismo, quantificabile in circa 60.000 posti di lavoro oltre alla previsione di maggior introito fiscale per lo Stato per almeno 1-1,5 miliardi di euro all'anno. Il mercato è disciplinato dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, che prevedeva nei successivi sei mesi le schede tecniche/normative degli apparati concessi. Tali schede sono entrate in vigore con il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, lasciando un vuoto normativo durato venti anni. Si potrà osservare che prima del benessere vi sono problemi più gravi. Ma senza alcuna prosopopea o interesse di parte riteniamo questo un giudizio superficiale. Basti pensare che negli oltre 30.000 istituti di benessere presenti in Italia con circa 60.000 addetti e circa 20 miliardi di fatturato, l'operatore interagisce sul corpo umano. In questi vent'anni il mercato è cresciuto in totale anarchia, gestito unicamente da realtà commerciali che si sono occupate di produrre apparecchiature macchinari, cosmetici, mentre è stata trascurata una adeguata formazione professionale tralasciando quasi totalmente la necessaria garanzia agli utenti e consumatori in tema di sicurezza sanitaria. A ciò si deve aggiungere che da indagini di mercato negli ultimi anni vi è stata un

esponenziale aumento di abusivismo, che possiamo indicare in almeno 30.000 addette che operano indisturbate nella propria abitazione. Considerando che un istituto estetico deve rispettare norme simili agli studi medici il rispetto correlato ai rischi biologici, elettrici paiono una pura illusione. A questo aspetto si aggiunge poi l'evasione fiscale delle migliaia di addette. Ipotizzando un reddito giornaliero di 100 euro per le 30.000 abusive non è un'alchimia matematica considerare in alcuni milioni di evasione. Il risultato attuale è un mercato di scarsa professionalità, molto abusivismo, poca sicurezza, poca tutela del consumatore finale.

Essendo il settore comparabile ad attività stagionali, con massima affluenza nei mesi da marzo ad agosto, la proposta richiede di adattare anche al settore benessere contratti lavorativi simili. Da un'indagine emerge che molte possibilità d'impiego avrebbero successo mentre attualmente i costi, la rigidità del sistema impongono una preventiva rinuncia ad assumere collaboratori. I 30.000 centri nazionali potrebbero incrementare il gettito fiscale – mentre ora il mancato aggiornamento professionale alimenta l'abusivismo – e oltre a recuperare un ingente reddito fiscale potrebbe essere un contributo a far diminuire i 600.000 giovani inferiori ai 25 anni senza alcun impiego. Il futuro del settore può essere ancora florido e mantenere ed implementare l'occupazione nei 2200 istituti presenti nel solo Piemonte, con 5000 addetti diretti in quota rosa, e nei circa 30.000 centri in Italia solamente garantendo all'utente finale la sicurezza, l'igiene, la professionalità dei trattamenti effettuati.

La professione dell'estetista è l'unica, nonostante l'evoluzione tecnologica, a non avere un obbligo di aggiornamento formativo. Le conseguenze verso i consumatori sono ben evidenti e le cronache ne danno sovente riscontro. È opportuno segnalare che corsi formativi e la loro copertura finanziaria non mancano. Mentre deve essere reso obbligatorio l'aggiornamento professionale sia privato sia cofinanziato dalle varie Regioni. Tali corsi dovrebbero prevedere un percorso formativo presso le agenzie formative accreditate presso le varie regioni con una durata tra le 16 e le 24 ore. Accanto a questi dovrebbero essere predisposti corsi di aggiornamento con una cadenza biennale, pena la perdita dell'iniziale attestato di estetista.

Attualmente i percorsi formativi privilegiano le tecniche estetiche di base, quali massaggi e conoscenza dei trattamenti, la cosmesi di base, gli aspetti di tecniche di *marketing*, mentre sono trattati superficialmente gli argomenti riguardanti gli effetti fisiologici generati dai trattamenti sul corpo umano e i protocolli operativi dei macchinari sono gestiti molto superficialmente.

Le ragioni del costante aggiornamento degli operatori del settore estetico si fondano su tre aspetti prioritari: le normative tecniche generali (norme dell'Unione europea) cambiano abbastanza frequentemente e non sempre le estetiste si informano o vengono informate. I corsi di aggiornamento sono anche veicolo di formazione legislativa; il mer-

cato tecnologico del benessere ha una rapida espansione che porta in poco tempo ad essere superata la formazione di base. Immaginiamo le operatrici che hanno conseguito l'attestato 10 anni fa; gli attuali corsi di aggiornamento si limitano a tecniche di massaggio mentre sono disattese le tematiche decisamente più importanti in ragione di sicurezza e tutela del consumatore.

La necessità di un efficiente sistema di aggiornamento, grazie al quale le operatrici del settore si aggiornano costantemente, risponde ai bisogni dei clienti e alle esigenze evolutive ed operative del settore nel quale tenuto conto che sono impiegate macchinari assai tecnologici ed invasivi, tipo laser, radiofrequenza. Gli operatori del settore hanno, peraltro, l'obbligo della diligenza professionale, richiamata dall'articolo 1176 comma secondo, del codice civile. Si rammenta che, a seguito del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, tutte le professioni hanno l'obbligo della formazione continua onde ottenere crediti formativi pena provvedimenti sulla loro stessa attività. Si ritiene, pertanto, che il corso di aggiornamento debba essere obbligatorio e che non si può trascurare la sicurezza dei dipendenti e la totale garanzia della sicurezza dell'utente finale.

Per le motivazioni esposte il promotore auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un Albo nazionale degli operatori in estetica)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Albo nazionale degli operatori in estetica, di seguito denominato «Albo», al quale sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti che svolgono attività nel settore dell'estetica e a cui sono attribuiti specifici codici ATECO.

2. L'Albo 1 è suddiviso in sezioni tenute in ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, presso i rispettivi assessorati regionali e provinciali competenti in materia sanitaria, secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.

(Requisiti di iscrizione all'Albo)

1. Possono iscriversi all'Albo i soggetti in possesso dell'attestato relativo al corso formativo di specializzazione in estetica, della durata di tre anni, al quale si accede a seguito del superamento del primo biennio di scuola secondaria superiore, e che abbiano superato un apposito esame. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, i suddetti soggetti sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi e dell'aggiornamento di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per lo svolgimento dell'esame di cui al comma 1, i requisiti dei membri della com-

missione d'esame, nonché l'elenco delle materie didattiche e delle prove pratiche.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità relative allo svolgimento periodico e l'accesso ai corsi di aggiornamento formativo di cui all'articolo 3, nonché all'ottenimento dei relativi crediti formativi, per i soggetti operanti nell'attività estetica e in possesso dei requisiti per lo svolgimento della medesima attività.

Art. 3.

(Formazione con aggiornamento obbligatorio professionale degli addetti al settore dell'estetica)

1. I lavoratori dipendenti e i titolari delle imprese che svolgono attività nel settore dell'estetica, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, hanno l'obbligo di partecipare periodicamente, a seguito dell'iscrizione all'Albo, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per il conseguimento di crediti formativi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La formazione di cui al comma 1 è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001/2000 e può essere svolta altresì nella modalità della formazione a distanza.

3. Il programma formativo di aggiornamento periodico di cui al comma 1, prevede l'attribuzione ai soggetti partecipanti di crediti formativi. Il corso di aggiornamento per il titolare dell'esercizio e per l'estetista già dotata di attestato ha una durata minima di 16 ore ogni 2 anni, e per gli apprendisti una durata minima di 24 ore ogni 2 anni. Il completamento del corso di aggiornamento consente il raggiungimento di un credito formativo di 12 punti per il titolare dell'esercizio e per l'estetista già dotata di attestato e di 16 punti per l'apprendista. Il corso di aggiornamento può essere svolto mediante

formazione a distanza per non più del 50 per cento del totale delle ore del corso. L'obbligo della formazione continua, pena la sospensione del primario attestato e conseguente divieto di esposizione nei locali preposti all'attività, potrà essere sospesa unicamente nel caso di maternità, grave malattia o infortunio.

4. I corsi formativi di cui al comma 1 sono svolti dai soggetti di cui al comma 2 mediante:

a) un test iniziale documentato finalizzato a valutare la specializzazione dei corsisti e a selezionare le esperienze maturate dai partecipanti;

b) l'approfondimento della normativa vigente relativa al settore e all'utilizzo dei macchinari previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, nonché dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

c) svolgimento di formazione pratica per almeno il 50 per cento dei crediti formativi previsti dal comma 3 e sull'utilizzo in sicurezza sul corpo umano dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nella professione di estetista.

5. I soggetti partecipanti ai corsi di cui al comma 1 forniscono, al momento dell'iscrizione, la partita Iva e il codice fiscale, nonché i requisiti attestanti il diritto alla partecipazione quali la titolarità dell'impresa o il contratto di lavoro subordinato e la conseguente indicazione dell'istituto presso il quale prestano la propria opera.

6. I soggetti autorizzati alla concessione dei crediti formativi di cui al comma 3 devono produrre, per ogni corso formativo svolto:

a) l'elenco dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nei corsi formativi e la relativa documentazione fiscale attestante il titolo di possesso e di utilizzo dei medesimi, con riferimento alle norme di cui all'allegato 2 del regolamento di cui al citato decreto

del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011;

b) l'elenco dei docenti con indicazione della relativa qualifica, nonché l'attestazione da parte dei medesimi dell'utilizzo dei macchinari di cui alla lettera a) per un periodo non inferiore a tre anni;

c) la documentazione attestata la conformità dei macchinari utilizzati alla normativa dell'Unione europea;

d) il verbale, sottoscritto dai partecipanti ai corsi, nel quale sono elencati gli argomenti e le materie volte durante i corsi formativi e l'avvenuta formazione pratica sui macchinari.

7. La mancata conclusione del corso di cui al comma 1 e degli adempimenti di cui al presente articolo comporta la perdita di punti dei crediti formativi sino a privare il corsista del raggiungimento del credito formativo e alla conseguente annullamento del punteggio.

Art. 4.

(Contratto nazionale dei lavoratori del settore)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalle parti competenti un contratto nazionale dei lavoratori del settore che preveda tra l'altro, la possibilità di lavoro stagionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5.

(Controllo)

1. Il controllo dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge è esercitato dalle regioni.

2. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che assicurano il con-

trollo della regolarità delle assunzioni, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché della regolarità delle caratteristiche di sicurezza ed omologazione delle macchine ed attrezzature utilizzate dai centri di benessere.